



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Istituzionali, politiche dell'Unione Europea e relazioni internazionali,
politiche di bilancio e di programmazione)

Proposta di deliberazione amministrativa n. 20

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 'Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare', di disposizioni di articolo della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni

Testo licenziato dalla Commissione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

Licenziata il **14 luglio 2021** nella seduta n. **31**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 42	36	6	
Maggioranza richiesta	n. 22			

Incaricato a relazionare in Consiglio, il consigliere Alberto VILLANOVA
Correlatore in Aula, il consigliere Giacomo POSSAMAI

Proposta di deliberazione amministrativa n. 20.

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 'Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare', di disposizioni di articolo della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni

Relatore: il consigliere Alberto VILLANOVA

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali), le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), i quorum richiesti per la validità del referendum e per l'approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei Consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

In tale quadro normativo di riferimento, il presente quesito referendario è diretto a modificare il sistema di presentazione delle candidature per l'elezione della quota di magistrati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno previsto dall'articolo 104 della Costituzione.

A tal fine si propone l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 25, comma 3, della legge marzo 1958, n. 195, che detta le norme sulla costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che richiedono che la candidatura deve essere presentata unitamente ad una lista di magistrati presentatori.

La normativa di risulta aprirà ad ogni magistrato la possibilità di presentare la propria candidatura all'organo di autogoverno, senza la necessità dell'appoggio di una lista di magistrati presentatori.

Riassumendo brevemente i passaggi intercorsi, ricordo che il provvedimento all'esame quest'oggi dell'Assemblea legislativa è stato depositato in data 30 giugno 2021 ed assegnato, il giorno successivo, alla Prima Commissione in sede referente.

Nella seduta n. 30 del 6 luglio è stato illustrato dal primo firmatario e nella successiva, del 14 luglio, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori sul medesimo, licenziandolo a maggioranza e proponendo al Consiglio regionale la sua approvazione.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Bisaglia, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Speranzon con delega Polato) e Lista Veneta Autonomia (Piccinini).

Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

BOZZA PROVVEDIMENTO



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

OGGETTO: “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 ‘Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare’, di disposizioni di articolo della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni”.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 20)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

VISTO l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

VISTO l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum dev'essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 14 luglio 2021 con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente, Liga Veneta per Salvini Premier, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Lista Veneta Autonomia ed i voti contrari dei rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Villanova;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo Possamai;

VISTO l'articolo 33 dello Statuto della Regione del Veneto;

DELIBERA

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare piu' di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, ne' possono candidarsi a loro volta" ?»;

2) di designare ai sensi dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il/la Signor/a, quale delegato effettivo e il/la Signor/a, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATO

BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA REFERENDARIA

Il presente quesito referendario è diretto a modificare il sistema di presentazione delle candidature per la elezione della quota di magistrati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno previsto dall'articolo 104 della Costituzione.

A tal fine si propone l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 25, comma 3, della legge marzo 1958, n. 195, che detta le norme sulla costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che richiedono che la candidatura deve essere presentata unitamente ad una lista di magistrati presentatori.

La normativa di risulta aprirà ad ogni magistrato la possibilità di presentare la propria candidatura all'organo di autogoverno, senza la necessità dell'appoggio di una lista di magistrati presentatori.